

DELIBERA N. 105/11/CIR

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA DIGITEL ITALIA S.P.A. /EUTELIA S.P.A. INERENTE IL MANCATO RISPETTO DEL CONTRATTO DI INTERCONNESSIONE SULL'OFFERTA DI SERVIZI *BITSTREAM* *WHOLESALE*

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 5 settembre 2011;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'art.1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, l'art. 23;

VISTO il Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito "Regolamento");

VISTA l'istanza della società Digitel Italia S.p.A. ("Digitel") del 12 ottobre 2010 e acquisita al protocollo dell'Autorità n. 63005 del 29 ottobre 2010, con la quale la predetta società, nell'investire l'Autorità della definizione di una controversia con la società Eutelia S.p.A. ("Eutelia") inerente il mancato rispetto del contratto di interconnessione sull'offerta di servizi *bitstream wholesale*, ha altresì chiesto, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, l'emanazione in via d'urgenza di misure provvisorie idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione finale;

VISTA la nota del 24 novembre 2010, prot. n. 67529, con la quale la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica dell'Autorità (di seguito la "Direzione") ha chiesto a Eutelia, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento, di inviare le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di misure cautelari, ed ha comunicato alle società Digitel e Eutelia (di seguito "le parti"), ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTA la nota del 9 dicembre 2010, acquisita dall’Autorità con prot. n. 73098 del 21 dicembre 2010, con cui Eutelia ha depositato le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di misure cautelari;

UDITE le parti in data 16 dicembre 2010 presso la Direzione in relazione alla suddetta richiesta di misure cautelari di Digitel;

VISTA la nota del 9 febbraio 2011, prot. n. 6219, con cui la Direzione comunicava alle parti il rigetto delle misure cautelari ed il proseguimento della controversia nel merito;

UDITE le parti, in relazione al merito della presente controversia, in data 28 febbraio e 13 aprile 2011 presso la Direzione;

VISTA la nota della Direzione prot. Agcom n. 31329 del 20 giugno 2011, con la quale, conclusa la fase istruttoria del procedimento, le parti venivano convocate ai fini della definizione della presente controversia, in data 13 luglio 2011, dinanzi alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell’Autorità;

CONSIDERATO che, udite le parti in data 13 luglio 2011, la Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell’Autorità ha ritenuto di aggiornare l’udienza delle parti al giorno 7 settembre 2011;

VISTA la nota della Direzione prot. Agcom n. 40558 dell’1 agosto 2011, a mezzo della quale si convocavano le parti in data 7 settembre 2011 (data successivamente modificata al 5 settembre 2011) dinanzi alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell’Autorità;

VISTA la comunicazione della società Digitel del 2 settembre 2011 pervenuta agli Uffici dell’Autorità in data 5 settembre, con cui la stessa società ha formulato istanza di archiviazione del presente procedimento, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento, *“per intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto di accordo bonario transattivo con le parti”*;

VISTA la nota congiunta delle parti del 5 settembre 2011 pervenuta agli Uffici dell’Autorità in pari data, a mezzo della quale le stesse, facendo seguito alla succitata istanza di archiviazione, hanno richiesto di poter essere esonerate dal presenziare all’audizione fissata innanzi alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell’Autorità per il giorno 5 settembre 2011;

CONSIDERATO che il Regolamento definisce espressamente e tassativamente i casi in cui è prevista l’archiviazione e che, in particolare, l’art. 12, comma 2, stabilisce che *“il procedimento va archiviato nell’ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l’intervento dell’Autorità rinunci alla propria istanza”*;

RITENUTO, pertanto, che il procedimento in oggetto debba essere archiviato ai sensi del succitato articolo 12, comma 2, del Regolamento;

UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

ARTICOLO 1 (Archiviazione)

1. Il non luogo a procedere alla definizione della controversia della società Digitel Italia S.p.A. con Eutelia S.p.A. inerente il mancato rispetto del contratto di interconnessione sull'offerta di servizi *bitstream wholesale*, di cui in premessa, e ne dispone l'archiviazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento.

ARTICOLO 2 (Disposizioni Finali)

1. La presente delibera è notificata alle società Digitel Italia S.p.A. e Eutelia S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

2. Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

3. Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 5 settembre 2011

Il Presidente
Corrado Calabrò

Il Commissario relatore
Stefano Mannoni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario Generale
Roberto Viola